



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Decreto n. 4/2021

Santa Maria Capua Vetere, 18 gennaio 2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il presente decreto viene emesso, in quanto pervengono a questa Procura della Repubblica, da parte dei privati, diverse istanze aventi ad oggetto richieste di rilascio di certificazioni, di varia natura, relative allo stato civile di cittadini residenti presso Comuni rientranti nella competenza di questa Procura della Repubblica.

Le istanze dei privati, rivolte ai singoli Comuni, per il rilascio di certificazioni relativi ad atti risalenti nel tempo, talora non vengono esitate per l'assenza o distruzione dei relativi registri, custoditi presso i rispettivi Comuni.

Sul punto, si osserva che la custodia del secondo originale di detti registri di stato civile è di competenza della cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (**art. 3 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello Stato Civile**).

Si osserva, inoltre, che in base alla Circolare Ministero della Giustizia 16 marzo 2001, n. 1827, nuovo ordinamento dello Stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in Gazzetta Ufficiale - supplemento n. 303 del 30 dicembre 2000) (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2001), anche dopo l'entrata in vigore del DPR 3/11/2000 n. 396, non è mutata la competenza in ordine ai registri dello stato civile depositati presso le cancellerie dei Tribunali, esplicitamente prevedendo la circolare che **“Per quanto riguarda i registri e gli atti depositati presso le cancellerie dei tribunali e i fascicoli custoditi presso le procure generali, gli stessi, per ragioni di funzionalità organizzativa, devono continuare a restare nei rispettivi uffici giudiziari dove attualmente si trovano. Ciò consentirà agli uffici giudiziari di potere all'occorrenza rilasciare, nei casi consentiti, gli estratti, i certificati e le copie conformi degli atti conservati presso tali uffici”**.

Secondo le direttive del Ministero dell'interno Regolamento dello Stato Civile, Guida dell'applicazione edizione 2012 massimario per l'ufficiale di stato civile, quanto alla ricostituzione dei registri dello stato civile e funzionamento provvisorio dei registri in caso d eventi straordinari (pgf 3.1.3), è specificato che l'art. 109 del D.P.R. 369/2000, fra le norme del vigente R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, mantenute temporaneamente in vigore sino alla data che sarà stabilita dal Decreto di cui all'art. 10 del citato Regolamento, richiama gli artt. da 35 a 39, che regolano la materia della ricostituzione dei registri dello stato civile, distrutti o smarriti o del verificarsi in essi di mancanze od interruzioni.

In tali casi i riferimenti contenuti nell'art. 39 ad una autorità giudiziaria, al Ministero di grazia e giustizia ed al podestà, s'intendono fatti, rispettivamente, al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco.

Le linee guida prevedono che, nonostante la abrogazione del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 secondo la disposizione normativa di cui all'art. 110 del D.P.R. 369/2000, *“L'attività certificativa dell'ufficiale dello stato civile dovrà restare sospesa sino a che del registro e degli atti in essi contenuti non sia stata fatta la ricostruzione. Se di esso esiste il secondo originale, la competenza al rilascio spetterà al depositario di questo (vedi per coerenza logica l'art. 7 del vecchio Regolamento di stato civile, pur se non riprodotto né richiamato nel nuovo)”*.

In tale prospettiva, sussistendo il secondo originale depositato presso la cancelleria dei Tribunali, sarebbe tuttora applicabile l'art. 7 del RD 9 luglio 1939, n. 1238 che prevede quanto segue:

I cancellieri dei tribunali ed ogni altro depositario degli originali dei registri dello stato civile possono rilasciare gli estratti e i certificati, o le copie degli allegati da essi custoditi soltanto nei seguenti casi:

1. quando sono smarriti o sono stati distrutti i corrispondenti registri del comune;
2. *quando nel registro esistente nell'ufficio comunale manca l'atto che si trova nel registro corrispondente presso di loro depositato;*
3. *quando l'atto esistente nel registro dell'ufficio comunale non è conforme a quello depositato nella cancelleria del tribunale;*
4. *quando si richiede copia di qualcuno dei documenti allegati ai registri presso di loro depositati, purché tali documenti provengano da paese estero o siano depositati in originale.*

I fatti accennati nei numeri 1 e 2 sono, occorrendo, accertati con certificato dell'ufficio dello stato civile. La difformità accennata nel numero 3 deve risultare dall'estratto rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I registri sono materialmente depositati, secondo quanto riferito dalla Responsabile dell'Ufficio archivio del Tribunale, nell'Aula Bunker (aula Bunker già situata in via dei Cappuccini, Comune di Santa Maria Capua Vetere, ormai dismessa). Per accedere al suo interno è necessario disporre delle chiavi che, da quanto riferito, dovrebbero essere nella disponibilità della cancelleria della Corte d'Appello di Napoli.

Dunque la competenza al rilascio di estratti, certificati, o le copie degli allegati, nel caso di distruzione dei corrispondenti registri del Comune, è in capo alla cancelleria del Tribunale di S. Maria Capua Vetere ed a ogni depositario degli originali dei registri.

P.Q.M.

dichiara la propria incompetenza a provvedere sia in ordine alle istanze di copie già presentate e forzatamente non evase, che in relazione a future istanze, essendo competente il Tribunale.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* di questa Procura della Repubblica per la massima diffusione.

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata.

Si comunichi:

- Al Presidente del Tribunale – sede;
- Al Prefetto di Caserta (*per la diramazione di Sindaci dei Comuni della provincia*);
- Al Procuratore Aggiunto - sede;
- Ai Sostituti Procuratori - sede;
- Ai Vice Procuratori Onorari – sede;
- Al Presidente del Consiglio dell'Ordine di Santa Maria Capua Vetere;
- Al Presidente della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere;
- Alla Segreteria del Dirigente Amministrativo (*per la diramazione a tutto il personale amministrativo*)
- sede;
- Al Cancelliere Raffaele Pepe - sede;
- Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria sede.

Quanto all'Archivio Generale degli atti dell'Ufficio, vista la propria nota n. 233/2016, si dispone che, alla lettera "P" "Programma Organizzativo dell'Ufficio" il presente provvedimento sia inserito, integrando l'indice con indicazione del numero ed oggetto.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Maria Antonietta TRONCONE

M. A. Troncone